

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di: "SCUOLA ELEMENTARE DI BORSEAA: MESSA IN SICUREZZA"

L'anno, il giorno del mese di, nella residenza comunale di Rovigo ,

Avanti a me, dott. Segretario Generale del Comune di Rovigo , e come tale Ufficiale Rogante del Comune stesso , sono personalmente comparsi i signori:

- a)
nato a il, domiciliato per la carica presso la sede Municipale che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Dirigente Responsabile Settore OO.PP.-Gest.Patrimonio-Gest.Tecnica del Comune di Rovigo e, quindi, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo , ai sensi dell'art. 107 – 3° comma – del D.lgv. n 267 del 18.8.2000 (c.f del Comune 00192630291);
- b)
nato a il, residente in,
via, in qualità di
dell'impresa
con sede in, via
codice fiscale [] e partita IVA []

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

-, nato a.....il, in qualità di legale rappresentante dell'Impresacapogruppo del raggruppamento costituito dalle seguenti imprese mandanti :

- 1) impresacon sede legale in.....via.....C.F [] e
partita IVA []
- 2) impresacon sede legale in.....via.....C.F [] e
partita IVA []
- 3) impresacon sede legale in.....via.....C.F [] e
partita IVA []

(il mandato collettivo speciale autenticato dal Dott.....Notaio rep.n.....del.....)

(ovvero in alternativa nel caso di Consorzio))

-, nato a.....il, in qualità di legale rappresentante del consorziocon sede in, via..... C.F [] e partita IVA [] iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____,

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo e che, fra loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:

PREMESSO

- che con Delibera di G.C. n in data, esecutiva ai sensi di legge (oppure Determina Dirigenziale ndel) , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di, per l'importo complessivo di €. **72.000,00** (Euro settantaduemila/00);
- che a seguito di procedura di gara esperita secondo la normativa vigente, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore OO.PP. n..... del..... i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo di €. (Euro/00) oltre €. **2.000,00** (Euro duemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.
- che il responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto in data, ai sensi dell'articolo 71, comma 3°, del D.P.R. n. 554 del 1999 il verbale, acquisito agli atti ,dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto ,
- che è stata acquisita agli atti dell'Ente appaltante il certificato camerale contenente il nulla osta antimafia .

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto , le parti , come sopra costituite , convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.- OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il Comune di Rovigo concede l'appalto relativo ai lavori di "SCUOLA ELEMENTARE DI BORSEA: MESSA IN SICUREZZA" all'appaltatore che, come sopra costituito, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dell'intervento di cui sopra alle condizioni di cui al presente contratto.

ART. 2.- CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO .

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , omissane la lettura.

ART. 3.- AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a €. (Euro/00) al netto del ribasso d'asta del.....% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00 (Euro duemila/00) e al netto dell'I.V.A. , tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente " a misura "

ART. 4.- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19. aprile 2000 n 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune diall'indirizzo.....
2. Ai sensi dell'art.3,comma1,del citato capitolato generale d'appalto,i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) e seguenti del capitolato anzidetto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "....." è/sono autorizzato/i a riscuotere,ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il/i signore/i.....
4. Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto,l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.l'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.la stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivazione scritta.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 5.- TEMPO UTILE , PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE .

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del presente contratto e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ; dalla data di consegna decorre il termine ultimo per la realizzazione dei lavori.

OVVERO PER I LAVORI URGENTI DA INIZIARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. I lavori sono stati consegnati ed iniziati prima della stipula del contratto per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'art.129,commi 1 e 4 del regolamento approvato con D.P.R. n 554/1999.
2. **Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.**
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale o degli importi delle singole parti dell'eventuale programma temporale fino ad un massimo del 10%.
4. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 3 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

5. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
6. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

ART. 6.- PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, c. 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 7.- SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 ,comma 1, lettere a),b)c) e d) D.lgs n 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ART. 8.- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. Resta convenuto che l'appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie d'accesso le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

ART. 9.- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Nel caso di lavori a corpo la contabilizzazione sarà effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte da valutazione autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misurazioni in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni (art.161 D.P.R. 554/99).
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 10.- INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D.lgv 163/2006.

ART. 11.- VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge.
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgv n 163/2006 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999.

ART. 12.- PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, di importo al netto non inferiore ad €. 20.000,00 (Euro ventimila/00) fino all'importo massimo del 90% (novanta percento) dell'importo contrattuale.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato d'avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo dell'importo pari ad almeno al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione , ovvero collaudo provvisorio a seconda dei casi.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, Codice Civile.

ART. 13.- RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nell' emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART. 14.- REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 15.- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16.- CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.lgv n 162/2006 saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Rovigo. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime, comunque, l'Impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

ART. 17.- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi ed infortunistici .
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 18.- SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'appaltatore è tenuto a produrre :
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
 - b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con i contenuti di quest'ultimo,
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al RUP gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 19.- SUBAPPALTO.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.lgv n 163/2006 possono essere subappaltati i lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di gara nella misura di legge.
3. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata documentazione come prevista per legge
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.

ART. 20.- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €. (Euro/00) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.lgv n 163/2006.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del collaudo provvisorio, a seconda del caso.
5. Nei casi di inadempienze contrattuali dell'appaltatore, la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla polizza anzidetta. La stazione appaltante può inoltre richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove la stessa sia venuta meno del tutto od in parte.

ART. 21.- RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.lgv n 163/2006 e nei termini e modalità di cui all'art. 103 del Regolamento approvato con il D.P.R. n 554/1999, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore stipula a tale scopo un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori per la somma di €. **500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)**, pari al valore di ricostruzione dell'area interna dal 1° piano soggetta a cantieramento.
3. L'appaltatore stipula inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5% della somma di cui al precedente comma, con un minimo di €. **500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)**.

ART. 22.- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Relazione generale completa di allegati;
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (se previsto);
- il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett b) e c), del D.lgs n 163/2006;

- il verbale di coordinamento di cui all' art. 26 comma 3 del D. Lgs n. 81/2008 (se previsto).
- cronoprogramma.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore Amm.vo LL.PP. unitamente alla citata deliberazione/determina di approvazione del progetto e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ART. 23.- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 24.- SPESE DI CONTRATTO

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto ad I.V.A.

ART. 25.- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La stazione appaltante , ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni , informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia .

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario Comunale
